

## **Parere n. 96 del 20/03/2008**

**PREC402/07**

**Oggetto:** istanza di parere su istanza per la soluzione delle controversie ex art. 6, c. 7, lett. n), del d. lgs n. 163/2006, presentata dalla Traffic Technology s.r.l. - fornitura e messa in opera di n. 2 sistemi fissi di rilevamento digitale e automatico di inosservanza della luce semaforica di arresto. S.A: Città di Muggio.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

### **Considerato in fatto**

In data 17 luglio 2007 la Traffic Technology s.r.l. (società esclusa dalla gara in oggetto) ha presentato istanza di parere riguardo l'autorizzazione alla richiesta di accesso agli atti di gara da essa stessa prodotti, formulata da altra concorrente, la CI.TI.ESSE s.r.l. (anch'essa esclusa dalla gara).

La CI.TI.ESSE s.r.l., nella sua qualità di concorrente alla gara in oggetto ha rivolto, in data 14 giugno 2007, al Comune di Muggio, richiesta, ai sensi delle leggi 142/90 e 241/90, di rilascio di fotocopie di documentazione amministrativa relativa a fatture ed attestazioni presentate dalla Traffic Technology s.r.l. in sede di partecipazione alla citata gara.

La Traffic Technology s.r.l. si è opposta alla suddetta richiesta di accesso agli atti e, pertanto, ha richiesto apposito parere a questa Autorità di vigilanza.

Il Comune di Muggio ha, preliminarmente, comunicato il proprio consenso all'accesso, a favore della CI.TI.ESSE s.r.l., agli atti prodotti in sede di gara dalla Traffic Technology s.r.l.

### **Ritenuto in diritto**

La richiesta di accesso agli atti, genericamente formulata ai sensi delle leggi 142/90 e 241/90, per ottenere il rilascio di copie fotostatiche di documenti, è stata motivata dalla CI.TI.ESSE s.r.l. adducendo la propria condizione di partecipante alla gara e, di conseguenza, la volontà "che tutte le dichiarazioni rese e prodotte (in sede di gara) siano veritiere e che non sussistano elementi di esclusione o che possano determinare l'annullamento o la rettifica dell'esito della gara o di alcune procedure in essa espletate".

Al riguardo l'Ancitel, cui è stato proposto da parte del Comune di Muggio specifico quesito, ha affermato "si ritiene che l'impresa che ha presentato richiesta di accesso agli atti riguardanti la documentazione amministrativa delle altre imprese partecipanti alla gara abbia diritto a visionare ed estrarre copia della suddetta documentazione (...). Ma in nessun caso può essere interdetto l'accesso alla documentazione amministrativa (che peraltro viene esaminata in seduta pubblica a cui possono partecipare i rappresentanti di tutte le imprese)."

L'articolo 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche riconosce il diritto di accesso a "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Conseguentemente, l'istanza di accesso non può non essere adeguatamente motivata dalla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione al documento richiesto.

Del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato la necessità che il soggetto richiedente indichi la specifica posizione giuridica legittimante l'istanza di accesso presentata.

Ciò in quanto, pur essendo necessario garantire il diritto di accesso al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici, non è, tuttavia, consentito esercitare tale diritto al solo fine di realizzare un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni, giusto quanto disposto dall'articolo 24, comma 3, della citata legge.

Sulla base di quanto sopra, essendo la posizione giuridica della CI.TI.ESSE s.r.l. non qualificata e differenziata ed apparendo carente l'interesse della medesima all'accesso ai documenti

amministrativi prodotti in sede di gara dalla Traffic Technology s.r.l., risulta ingiustificata l'istanza di accesso presentata dalla C.I.TI.ESSE s.r.l. ai predetti documenti.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non sussistono validi motivi per l'accesso agli atti richiesto dalla C.I.TI.ESSE s.r.l., in quanto priva di alcun interesse giuridico qualificato.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Guido Moutier

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 09/04/2008